



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 169 del 06/07/2020

OGGETTO:	MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO E DELLA VIVIBILITA' URBANA - PIAZZA FACTA E VIA SAVOIA - DAL 06/07/2020 AL 31/10/2020.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 “*recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l’art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” prevede che l’esercente di un’attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l’obbligo di provvedere alla pulizia ed a preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio;
- l’art. 31 del D.L. 201/11, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni nella Legge 214/11, nell’ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all’amministrazione comunale l’orario osservato dall’esercizio ai sensi dell’art. 186 del R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell’art. 31 citato, quale principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- l’art. 13 del D.L. 5/12 recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con modificazioni nella L. 35/12, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del R.D. 635/40, prevedendo quindi che non siano più soggetti a licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. i piccoli trattenimenti che si tengono nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S.;
- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell’ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “*motivi di interesse generale*” tra i quali l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà

di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sent. n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con la normativa di rango primario, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. L'art. 24 prevede che, nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi di sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti. Infine l'art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle ore 24.00;

Considerato che:

- a causa delle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da Covid 19 che limita se non vieta lo svolgimento di manifestazioni ed intrattenimenti pubblici, durante il periodo estivo nel territorio comunale la cittadinanza trova come unici luoghi di svago, aggregazione e socializzazione i pubblici esercizi ovvero i laboratori artigiani del settore alimentare (gelaterie, pizze al taglio, kebab, ecc.). Ciò determina la presenza di numerosi soggetti nelle adiacenze degli esercizi di somministrazione alimenti bevande e dei laboratori artigiani;
- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro ed al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti. A causa delle limitazioni imposte dalla normativa governativa sul distanziamento sociale gli esercizi favoriscono la fruizione degli spazi esterni alle proprie attività anziché quelli interni;

Preso atto che:

- come segnalato dalle forze dell'ordine, nell'autunno/inverno 2019, nelle aree di piazza Facta e via Savoia si sono registrati gravi episodi di disordine nonché eventi delittuosi a danno di persone;
- in data il 15/06/2020, ore 17.30 presso ufficio del Vice Sindaco all'interno del palazzo comunale si è svolta una riunione con alcuni residenti di Piazza Facta che hanno manifestato disagi e problematiche legate all'attività nelle ore serali degli esercizi commerciali ubicati nella zona;
- problematiche analoghe erano già note all'amministrazione comunale scrivente poiché si sono verificate nei mesi precedenti *ante lockdown* e comunicate dagli organi di polizia;
- sono giunte al comune numerose lamentele orali presentate sia telefonicamente sia di persona;
- in data 29/06/2020 si è svolta una riunione tra l'amministrazione comunale, alcuni titolari di esercizi commerciali di Pinerolo e residenti del centro storico in cui si sono affrontate le problematiche di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e pulizia del suolo pubblico;

Richiamata l'ordinanza n. 168 del 06/07/2020 avente oggetto "misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio e della vivibilità urbana – dal 06/07/2020 al 31/10/2020";

Ritenuto necessario porre in essere ulteriori azioni volte alla tutela della pubblica incolumità, della civile convivenza e del decoro urbano emanando un provvedimento temporaneo e circoscritto in un ambito territoriale definito;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;
- in ogni caso è stata garantita la partecipazione al procedimento mediante un incontro aperto svoltosi in data 29/06/2020 con operatori intervenuti e i residenti;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. n. 114/98 "Riforma della Disciplina del Commercio";
- la L.R. n. 38/06 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la L.R. n. 28/99 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- la L. 94/09 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti ed in definitiva a tutela della loro salute, a far data dal **06/07/2020 e sino al 31/10/2020**:

- I. Di cessare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi situati in **piazza Facta e via Savoia**, entro i seguenti orari:

Giornate	Orario di cessazione attività
lunedì – martedì -mercoledì – giovedì - domenica	00:30
Venerdì e sabato	01.00

- II. Ai pubblici esercizi ubicati in piazza Facta e via Savoia che proseguono l'attività oltre le ore 21:00, esclusivamente nelle serate tra il venerdì ed il sabato e tra il sabato e la domenica, di munirsi di almeno una guardia particolare, ex art. 134 e seguenti R.D. 773/31 "Bodyguard", per la vigilanza dalle ore 21:00 sino alle ore 02:00. Detta guardia particolare potrà essere prevista da ogni singolo esercizio oppure essere incaricata da più esercizi congiuntamente.

SI AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana (D.C.C. n. 08 del 20/04/2015) i gestori delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l'igiene e il decoro urbano.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,
- ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)